

**MUTUI
E
PRESTITI PERSONALI
A FAVORE DEL
PERSONALE DIPENDENTE
DELLE BANCHE DI CREDITO
COOPERATIVO
E DELLA FEDERAZIONE
DELLE BCC
DELL'ABRUZZO E DEL MOLISE**

Articolo 1

IMPORTI MASSIMI CONCEDIBILI

ACQUISTO prima casa: 90% del valore di mercato dell'immobile secondo perizia a cura della B.C.C. ed a spese del richiedente con un massimo di:

- Euro 300.000.

ACQUISTO o COSTRUZIONE seconda casa: 60% del valore di mercato dell'immobile secondo perizia a cura della B.C.C. ed a spese del richiedente con un massimo di:

- * Euro 150.000

COSTRUZIONE prima casa : 90% del valore di perizie, come sopra, sui lavori eseguiti che devono comprendere, almeno, struttura, copertura, e tamponature esterne con un massimo di:

- Euro 300.000.

RIATTAMENTO ED AMPLIAMENTO: 90% del valore dell'immobile con presentazione di preventivo di spesa comunque, non oltre:

- **Euro 150.000.**

Articolo 2

FINALITA'

- a) Acquisto quote di coeredi su alloggi pervenuti per successione e destinati ad abitazione del Dipendente;**
- b) Acquisto di nuova abitazione mediante alienazione/permuta della prima ed unica casa, perchè inadeguata ai bisogni del Dipendente;**
in tale seconda ipotesi il mutuo non potrà comunque eccedere la differenza dei prezzi, ma sempre nei limiti stabiliti dal presente regolamento;

c) Nell'ipotesi di acquisto di alloggio già beneficiario di altro mutuo ipotecario, la Bcc può concedere, al dipendente, un finanziamento acquisendo ipoteca di secondo grado;

d) Estinzione di precedenti mutui ordinari e altri prestiti contratti per l'acquisto della prima casa;

e) Riattamento e/o ampliamento della prima ed unica abitazione di proprietà;

f) Assegnazione appartamento da cooperative edilizie;

g) Acquisto, costruzione, riattamento e/o ampliamento della seconda casa

h) Rinegoziazione mutui prima casa alle condizioni previste al successivo art.5

i) Consolidamento debiti

Articolo 3

BENEFICIARI

Dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato non in prova

Articolo 4

Nella concessione dei mutui si terrà conto della data di presentazione della domanda, che potrà essere presa in considerazione solo se documentata. In caso di contemporaneità di presentazione si darà priorità alle situazioni e carichi familiari in subordinazione all'anzianità di servizio ed alle richieste relative alla prima casa

Articolo 5

CONDIZIONI E MODALITA'

a) TASSO DI INTERESSE :

BCE prima casa

BCE+ 0,50 seconda casa

b) AMMORTAMENTO: in rate mensili o semestrali costanti

posticipate senza l'applicazione di alcuna spesa e/ o commissione

c) GARANZIA: ipoteca di 1° grado a favore della Bcc sull'immobile da finanziare per l'importo del mutuo maggiorato del 50 % -o di 2° Grado in riferimento all'art. 2 comma C.

d) ISTRUTTORIA: è a carico del dipendente il solo rimborso del costo della perizia tecnica.

e) POLIZZA ASSICURATIVA: Compagnia di gradimento della Bcc, a favore della medesima, a carico del richiedente.

f) DURATA MASSIMA: 30 anni e comunque nei limiti consentiti dalla B.c.c.;

Articolo 6

PRESTITI PERSONALI SCOPERTI DI CONTO

a) **PRESTITI PERSONALI:** importo massimo Euro 50.000
al tasso del BCE + 1,5 punti.-

Durata massima anni 10

b) **SCOPERTO DI CONTO CORRENTE:** importo
massimo

Euro 50.000

Tasso Creditore BCE – 0,5 punto.-

Tasso Debitore BCE + 2 punti.-

**In caso di utilizzo di entrambi i finanziamenti, l'importo
massimo concedibile cumulabile non può essere superiore ad
euro 50.000.**

**Spese unitarie tenuta conto, commissioni max Scoperto, carnet
assegni, pagamento utenze (con domiciliazione bancaria
dell'utenza) :**

GRATUITE.

Articolo 7

Il finanziamento è subordinato alla presentazione della documentazione normalmente richiesta dall'Azienda di Credito alla clientela ordinaria per operazioni analoghe, ed alla capacità di rimborso.

Articolo 8

Gli alloggi finanziati debbono essere abitati dal dipendente per tutta la durata del finanziamento, fatta salva la previsione di cui all'art. 2 lettera b).

La cessione a qualunque titolo dell'alloggio determinerà la revoca del mutuo e la risoluzione del contratto, salvo il caso di cessione a titolo gratuito a familiare (figli e coniuge) dell'alloggio, sempreché lo stesso continui ad essere abitato dal beneficiario del mutuo.

Sono pure causa di risoluzione il licenziamento per giusta causa o le dimissioni.

La Bcc avrà comunque la facoltà di consentire la prosecuzione del mutuo alle condizioni praticate al momento dell'evento.

In caso di decesso del dipendente in attività di servizio, gli eredi (limitatamente al coniuge ed ai figli), potranno conservare le agevolazioni del mutuo.

In caso di pensionamento il dipendente potrà conservare le condizioni praticate al momento della stipula.

Il mutuo per l'acquisto della 1° casa, a richiesta del dipendente, può essere cointestato con il coniuge.

Articolo 9

Per la salvaguardia delle piccole Aziende i mutui ipotecari dovranno essere contenuti, in percentuale, come segue:
Aziende con impieghi economici sino a 10 miliardi, 5% degli impieghi stessi;
Aziende con impieghi economici oltre 10 e sino a 20 miliardi, 10% degli impieghi stessi.

Articolo 10

Le agevolazioni previste nel presente regolamento sono estese al personale della Federazione Regionale.

Articolo 11

In caso di controversia circa l'interpretazione del presente regolamento, competenti a dirimerla saranno la Federazione Regionale e le OO.SS. firmatarie dello stesso, in presenza di un rappresentante della Bcc interessata.

NORME TRANSITORIE

I mutui per la prima casa stipulati precedentemente alla data del presente regolamento, dovranno, a richiesta dell'interessato, essere ricondotti per l'importo ed il tempo residuo alle condizioni previste dagli articoli precedenti, fatte salve condizioni migliorative.

Articolo 12

Il presente regolamento avrà decorrenza dal 1 settembre 2009 e scadrà il 31/08/2012.

Le parti si incontreranno, per la valutazione ed il rinnovo del presente regolamento, entro i tre mesi precedenti la data del 31/08/2012, nell'eventuale periodo di vacanza resteranno valide le norme contenute nello stesso.

Pescara lì 30 luglio 2009

FEDERAZIONE DELLE BCC DELL' ABRUZZO
E DEL MOLISE

FABI

FIBA-CISL

FISAC-CGIL